

N. R.G. 12/2025 P.U. SUB 2



Tribunale Ordinario di Modena
Sezione terza civile e procedure concorsuali
IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Ester Russo - Presidente
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice

nel **procedimento unitario** n. r.g. **12/2025** promosso da:

MARKET.INDUSTRIE S.R.L. (codice fiscale e partita IVA 029740020360, PEC: mar-ket@pec.jucca.it), con sede legale in Modena (MO) - Via Giuseppe Marotta n. 71, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Amministratore Unico), Dott. Federico Zannini (CF ZNNFRC70A14D969U) assistita dagli Avv.ti Mauro Ferrando e Anselmo Sovieni con domicilio eletto presso il secondo Difensore; d'ora in poi: MARKET INDUSTRIE;

vista l'istanza ex art. 40 e 84 CCII avanzata dalla ricorrente, volta alla omologa di un concordato preventivo; letto il parere del Commissario giudiziale;

letti gli atti della intera procedura;

osserva quanto segue.

Si premette la **scansione temporale degli eventi**, utile a comprendere lo stato della procedura:

- 20.1.2025 ricorso ex art. 44;
- 24.1.2025, concessione termine ex art. 44 sino al 21.3.2025 e nomina del CG, termine poi prorogato al 20.5.2025;
- 23.4.2025 aggiudicazione in esito alla vendita competitiva degli *asset* connessi al marchio Grifoni;
- 20.5.2025, deposito della domanda, contenente proposta, piano e attestazione, volta alla omologa di concordato preventivo;
- 10.6.2025, deposito del parere del CG;
- 26.6.2025 aggiudicazione in esito alla vendita competitiva degli *asset* aziendali, del marchio Jucca e delle rimanenze.

Il concordato è suscettibile di essere aperto.

Presupposti formali.

In generale, si osserva che, dal punto di vista formale, non è dato rinvenire ostacoli alla ammissione della società alla procedura.

La debitrice è pacificamente impresa non minore, che svolge attività commerciale e che versa in stato (quantomeno) di crisi, quando non di vera e propria insolvenza. Il primigenio tentativo di soluzione in continuità diretta è stato abbandonato, e la società ha optato per la domanda di concordato preventivo in continuità indiretta. Il compendio documentale previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII risulta versato agli atti, come pure la delibera di cui agli artt. 40, comma 2 e 120-*bis* CCII (vedi pag. 37 parere CG).

La proposta ed il piano sono oggetto di attestazione da parte del Professionista indipendente, dott. Riccardo Corradini.

Il piano.

La strategia, che prevede la continuità aziendale – si sviluppa, in buona sostanza, secondo le seguenti direttrici, il cui nucleo qui si ritrascrive per comodità di lettura e comprensione:

- la continuazione dell'attività, durante la Procedura di ammissione, votazione ed omologazione del Concordato, dapprima direttamente e poi indirettamente, ossia attraverso la concessione in affitto dell'azienda;
- la cessione dell'azienda in esercizio;
- la cessione del magazzino.
- l'incasso dei crediti residui

Più nello specifico, l'Attestatore (pag. 27), ha fornito la seguente sintesi:

4.d) Sintesi del Piano di risanamento presentato nel concordato.

Esplicitate le premesse di cui sopra, ceduto il marchio "Grifoni" e la relativa merce, nonché acquista l'Offerta Pa-Ten per la cessione dell'Azienda relitta, il Piano che Market Industrie elabora, con l'ausilio dei propri *advisor*, e presenta ai propri creditori è articolato in due distinte fasi, rappresentate da:

- una fase iniziale di continuità diretta d'impresa, prevista sino al 31.7.2025, nell'ambito della quale la Società sarà impegnata nella realizzazione della collezione A/I 2025-26 della linea Jucca, oltre che nella realizzazione del campionario inerente alla collezione P/E 2026 della stessa linea, da consegnarsi nel mese di luglio 2025;
- una seconda fase di continuità indiretta che segue la cessione dell'Azienda, in cui si sosterranno minori costi operativi e residuerà una struttura amministrativa minima in capo a Market Industrie, saranno ricevuti i resi sulla P/E 2025 e sono previste singole operazioni di vendita sul campionario P/E 2026.

Frattanto e senza soluzione di continuità, la Società provvederà ad incassare quanto dovuto per le vendite medio tempore eseguite, nonché dei crediti pregressi.

L'omologazione è attesa entro il 31.12.2025: a seguire nel 2026, nella fase "esecutiva" relativa al periodo successivo, la Società non conseguirà più alcun ricavo e sosterrà esclusivamente oneri residuali di natura amministrativa, per gestione delle risorse e completamento delle attività di procedura.

Il piano si basa, quindi, sulla continuazione dell'attività aziendale (tessile/moda). Dal punto di vista formale, ogni previsione rilevante dell'art. 87 CCII è stata rispettata.

La proposta ai creditori.

I dati economici:

- Passivo → € 14,2 Mln circa (di cui € 765mila circa per spese e prededuzioni concordatarie);
- attivo da distribuire ai creditori concordatari → € 8,2 Mln circa, già soddisfatte le spese e le prededuzioni;
- valore di liquidazione *ex art. 87 lett. c)* → € 6,45 Mln circa, al netto delle (maggiori) prededuzioni per la ipotetica LG (vedi diffusamente pagg. 104-118 ricorso).

I creditori vengono suddivisi in:

- **categorie** di soggetti non interessati, poiché soddisfatte integralmente in denaro nei tempi previsti dal CCII, e quindi non votanti;
- quattro **classi** di creditori interessati, in quanto incisi dal piano, quindi tutte votanti.

In particolare, le **categorie** da A) a I) descritte alle pagg. 81 e 82 del ricorso contemplano creditori assistiti da privilegio generale mobiliare (tranne la categoria F, che gode di privilegio *ex art. 2764 c.c.*) che saranno soddisfatti:

- integralmente, con previsione di interessi;
- in denaro;
- entro 180 giorni dalla omologa (ipotizzata il 31.12.2025).

La proposta non prevede che vi siano creditori privilegiati per i quali viene prevista una soddisfazione parziale o dilazionata: pertanto, non si pone in concreto la tematica circa la separazione tra la c.d. quota capiente e quella incapiente (ossia il valore eccedente la quota capiente) per alcun creditore.

Le quattro **classi**, coerentemente, accolgono solo creditori chirografari, come segue:

- **Classe 1:** creditori titolari di crediti chirografari *ab origine* e qualificabili come “imprese minori” *ex art. 85, comma 3° CCII*, per un importo complessivo pari ad **euro 1.582.601 (da pagarsi al 27,30%)**;
- **Classe 2:** istituti di credito titolari di crediti chirografari *ab origine* assistiti da garanzie (reali o personali) prestate da terzi, per un importo complessivo pari ad **euro 3.800.117 (da pagarsi al 26,50%)**;
- **Classe 3:** tutti gli altri creditori titolari di crediti chirografari *ab origine*, quali istituti di credito titolari di crediti non assistiti da garanzie (reali o personali) prestate da terzi, fornitori, altri creditori titolari di crediti chirografari diversi da quelli indicati nelle classi 1, 2 e 4, per un importo complessivo pari ad **euro 4.127.199 (da pagarsi al 26,50%)**;
- **Classe 4:** i creditori titolari di crediti per Trattamento di Fine Mandato chirografari *ab origine*, per un importo complessivo pari ad **euro 403.531 (da pagarsi al 15,00%)**.

Il pagamento dei creditori inseriti nelle classi avverrà entro il 31.3.2027.

Soccorre, in generale, con riferimento alle **tempistiche generali**, il diagramma di pagina 91 del ricorso e il doc. 16 contenente prospetto esecutivo della proposta.

Con riferimento alle **regole distributive** di cui all'art. 84, commi 5 e 6 va premesso che:

- il valore di liquidazione è stato calcolato in € 6,45 Mln circa, al netto delle (maggiori) prededuzioni per la ipotetica LG (vedi diffusamente pagg. 104-118 ricorso);
- la società ha correttamente previsto la distribuzione di esso secondo la *absolute priority rule*;
- l'applicazione della *relative priority rule* opera quindi, altrettanto correttamente, solo sul valore eccedente quello di liquidazione, che la società ha calcolato in € 1,8Mln circa.

Va subito osservato, peraltro, che nel caso in esame la *relative priority rule*, nel concreto, ha unicamente la portata di determinare una differente allocazione del

surplus rispetto ad una distribuzione rigidamente “proporzionale” con riferimento alle sole classi di creditori chirografari: si veda al riguardo quanto si dirà *infra*.

Lo scrutinio del Tribunale.

Il novello strumento concordatario è di recente inaugurazione, essendo stato introdotto dal Codice della crisi.

Oggetto della valutazione del Tribunale, a mente dell’art. 47 comma 1, lett. b), sembra essere, in questa sede:

- la “ritualità” della proposta;
- la corretta formazione delle classi;
- la verifica circa la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali.

Nel caso in esame non vi sono motivi ostativi alla ammissione dello strumento.

Quanto alla ritualità della proposta, vale quanto detto sopra (paragrafo “*I presupposti formali*”): ricorrono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso allo strumento.

Sulla corretta formazione delle classi, si osserva quanto segue.

In primo luogo, è rispettato il precetto di cui all’art. 85, commi 2 e 3.

In secondo luogo, è pure rispettato quanto prevede l’art. 87, comma 1 lett. m).

Quanto ai criteri di formazione delle classi, più nello specifico, è noto che l’art. 2, comma 1, lett. r) CCII definisca le classi come gli insiemi di creditori che abbiano posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Nel caso in esame, ogni singola classe è rappresentata al suo interno da creditori che hanno posizione giuridica omogenea, quanto alla natura del credito.

Le classi, così come formate, paiono quindi allo stato connotate da sostanziale genuinità, e da contendibilità al loro interno (pure tenuto conto del sistema delle “maggioranze” di cui all’art. 109 CCII), considerato altresì che l’entità dei singoli crediti, parametrati all’intero della classe, e le (solo astrattamente preconizzabili) intenzioni dei singoli, lasciano presagire una “sana incertezza” circa gli esiti della votazione, che, salvo smentite nel prosieguo, sarà dunque auspicabilmente guidata da principi di correttezza e lealtà, su tutti quello di massimizzazione del credito.

Ogni giudizio qui reso – e condiviso dal Commissario – sarà oggetto di rivalutazione in sede di eventuale omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) CCII, anche laddove essa venga richieste nelle forme cd. trasversali.

Si rimanda in particolare alla fase della omologazione – e solo per il caso del mancato riscontro di una unanimità delle Classi e/o di eventuali opposizioni – la verifica in ordine alla ipotetica violazione del principio di non discriminazione tra creditori chirografari (vedasi Corte d’appello Milano del 08.11.2024 in www.ilcaso.it).

Quanto alla verifica circa la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, si osserva quanto segue.

È *in re ipsa* la inefficienza, in termini di dispendio di risorse, di un sistema che postuli la totale assenza di un vaglio di ammissione, financo nei casi di iniziative velleitarie, rimettendo ogni questione alla successiva fase di omologazione dello strumento proposto: ossia, ad un'epoca in cui ormai sia stato nominato un Commissario che abbia svolto i suoi approfondimenti, siano stati coinvolti i creditori, siano state magari avanzate e trattate delle opposizioni, sia passato un non indifferente lasso di tempo foriero di maturazione di costi prededucibili, etc.. Nel caso in esame la gran parte delle criticità sono superate (o in via di superamento) con riferimento ad ogni profilo connesso alla continuità indiretta, atteso che i marchi rilevanti (Grifoni e Jucca) risultano già oggetto di aggiudicazione in esito a procedura competitiva, così come i residui *asset* aziendali ed il magazzino. La liquidità generata (e quella da generarsi) appare tranquillizzante, al momento, nella ottica di sostenere la proposta concordataria. La cessione della azienda in esercizio consente di conservare pressoché alla integralità la forza lavoro.

Alla luce di tutto quanto esposto, può dunque ammettersi la debitrice alla procedura di concordato, come al dispositivo.

Con riguardo, infine, alla istanza di scioglimento dei contratti pendenti (pag. 75 ricorso), deve allo stato dichiararsi la inammissibilità della stessa, mancando la prova della notificazione di essa alle controparti (art. 97 c. 1), oltre che la puntuale illustrazione della utilità della operazione, degli eventuali indennizzi, *etc.* La stessa sarà quindi oggetto di eventuale nuova valutazione, in separata sede ed in esito alla dimostrazione del rispetto della trafila di cui all'art. 97 CCII.

Tutto ciò premesso,

PQM

Visto l'art. 47 CCII;

dichiara aperto il concordato preventivo e per l'effetto **nomina** il dott. Carlo Bianconi quale Giudice delegato alla procedura, **confermando** la dott.ssa Luisa Barbieri, ODCEC Modena, quale Commissario giudiziale;

fissa il termine del 14.7.2025 per il versamento della somma di € 155.000,00 di cui all'art. 47, comma 2, lett. d), CCII nelle forme di cui al precedente versamento effettuato *ex art.* 44 CCII;

stabilisce che il giorno 27.10.2025 ore 12.00 decorra il termine iniziale, per i creditori, per manifestare il proprio voto; termine finale sino al 17.11.2025 ore 12.00; il tutto, con le modalità da comunicarsi a cura del Commissario a norma dell'art. 104 CCII entro il 08.9.2025; **assegna** al Commissario il termine del 08.9.2025 anche per il deposito in Cancelleria della relazione *ex art.* 105 CCII e la comunicazione di essa ai creditori, fermi gli obblighi di cui all'art. 107 CCII;

dispone che il Commissario depositi la relazione di cui all'art. 110 CCII il giorno 20.11.2025 entro le ore 18.00, contestualmente notiziandone i Legali della società;

dispone che ogni adempimento o comunicazione prevista dalla legge, ed in particolare quelle di cui all'art. 107 CCII, venga inoltrata in tempo reale, a cura del Commissario e/o dei Legali della debitrice anche all'indirizzo *mail* istituzionale del Giudice delegato |

dichiara inammissibile allo stato la istanza *ex art.* 97 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione:

- al C. G.
- a parte ricorrente
- al PM

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 26.6.2025

Il Presidente

Dott.ssa Ester Russo